



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00510/2024

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2024, presentato, in data 5 giugno 2024, dalla A.C. Mestre SSDARL contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND, nonché contro l'A.S.D. Arinese, per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul C.U. n. 105 dell'8 maggio 2024, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Venezia, di cui al C.U. n. 51 del 22 marzo 2024, "*nella parte relativa alla revoca del punto di penalizzazione in classifica confermando, per il resto, i provvedimenti del Giudice di primo grado e disponendo l'inoltro della pratica alla Procura federale per quanto di competenza in ordine alle altre gare a cui ha preso parte il calciatore*"; nonché della suddetta decisione del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Venezia, di cui al C.U. n. 51 del 22 marzo 2024, con la quale è stato disposto, a carico dell'A.C. Mestre SSDARL, la perdita della gara con il risultato di 3-0; a carico del sig. Igor Meneghini, dirigente accompagnatore, l'inibizione fino all'8 aprile 2024; a carico del giocatore, Cesare Maria Toscani, la sanzione della squalifica per 1 giornata, da scontare alla regolarizzazione del tesseramento; a carico dell'A.C. Mestre SSDARL, la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 luglio 2024.

IL PRESIDENTE e RELATORE

F.to Vito Branca

Depositato in Roma, in data 11 luglio 2024.

PER IL SEGRETARIO

F.to Dario Bonanno